

● DUE NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI

Vini, cosa cambia per la protezione di dop e igp

Ma a parte le questioni di bilancio, un'eventuale uscita senza regole sarebbe un disastro a livello logistico prima ancora che di dazi. Ogni settimana attraversano la Manica decine di migliaia di Tir che, in assenza di un accordo sull'unione doganale, dovrebbero essere controllati uno per uno.

È stato calcolato che nella migliore delle ipotesi si creerebbe una coda di 150 chilometri. Ovviamente, per ottenere un'unione doganale con gli altri 27 Paesi il Regno Unito dovrà pagare, così come fanno già Svizzera e Norvegia. Forse a questo gli inglesi non avevano pensato.

«Il caos creato dal voto sulla Brexit – ha osservato De Castro – è in realtà il miglior spot contro chi vorrebbe uscire dall'UE».

Passo importante contro le pratiche sleali

La direttiva europea contro le pratiche sleali nella filiera agroalimentare è stata l'ultimo provvedimento importante varato in questa Legislatura europea (sarà votato definitivamente a marzo) ed è un risultato forse inaspettato, visto che è stato raggiunto in tempi molto brevi, in pratica da aprile a dicembre.

Di questo documento De Castro è stato relatore all'Europarlamento e ne è giustamente fiero: «Abbiamo fissato 16 pratiche definite sleali, un termine che quindi non sarà più suscettibile di diverse interpretazioni, e verrà creata un'Autorità nazionale di garanzia che vigilerà sul rispetto delle norme e valgerà le denunce».

A questo proposito, De Castro ha sottolineato che queste ultime saranno anonime, cioè verranno presentate da associazioni di categoria o enti, eliminando quindi il rischio di possibili «ritorsioni» contro il singolo produttore. Il tema del riequilibrio, sia pure parziale, del potere nella catena commerciale è molto sentito dai produttori agricoli, come è risultato evidente dai molti interventi su questo tema da parte del pubblico riunito nella sede de *L'Informatore Agrario*.

In molti hanno sottolineato come la Gdo stia di fatto contribuendo a far chiudere molte aziende e come la direttiva sia un segnale politico importante, destinato, si spera, ad avere anche un effetto deterrenza.

Alberto Andrioli

di **Valentina Sourin**

Sebbene l'attenzione mediatica non sia stata particolarmente elevata, l'11 gennaio scorso sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE due regolamenti che apportano una piccola rivoluzione nel mondo dei vini a denominazione di origine, avvicinandolo sempre di più al modello food.

Si tratta dei regolamenti delegato n. 2019/33 e di esecuzione n. 2019/34 concernenti le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, le modifiche del disciplinare di produzione, nonché l'etichettatura e la presentazione, i quali hanno abrogato e sostituito l'ormai storico regolamento 607/2009.

Che cosa cambia, allora? Gli elementi di novità contenuti nei due regolamenti, la cui gestazione è stata particolarmente lunga e travagliata, sono numerosi e impattanti, ma una volta assorbiti **dovrebbero determinare un'importante semplificazione delle procedure.**

Il nuovo quadro normativo europeo dovrebbe portare un'importante semplificazione delle procedure sia di riconoscimento sia di modifica dei disciplinari di produzione, evitando i lunghi tempi di oggi

Ritardi insopportabili

Fino a ieri, come noto, la maggior parte delle richieste di modifica di un disciplinare di produzione doveva necessariamente seguire lo stesso iter di approvazione della domanda di protezione di una nuova denominazione d'origine/indicazione geografica, ovvero una procedura nazionale preliminare, seguita dall'esame da parte della Commissione UE e infine, in ca-



La centralizzazione a livello europeo della gestione del sistema delle denominazioni d'origine ha comportato lunghi tempi di istruttoria delle pratiche

so di esito positivo di entrambe, con la pubblicazione del disciplinare modificato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE.

Da quando, nel 2013, il sistema delle denominazioni di origine dei vini è passato a una gestione «centralizzata» a livello UE, la complessità delle procedure e la numerosità dei disciplinari da analizzare da parte della Commissione hanno determinato ritardi a dir poco imbarazzanti nell'approvazione definitiva di alcune denominazioni e/o di alcune modifiche. **A oggi, giacciono presso gli uffici della Commissione ancora circa 90 dossier italiani in attesa di approvazione definitiva.**

Verso procedure più veloci

I nuovi regolamenti intervengono definendo un diverso *modus operandi*, che nel futuro dovrebbe rendere le procedure più rapide e snelle.

Anzitutto **viene istituita una nuova classificazione delle domande di modifica, che vengono distinte in 2 categorie: da una parte le modifiche unionali (che sono: variazione del nome della denominazione, variazione – incluse aggiunta o soppressione – di una categoria di prodotti vitivinicoli; potenziale modifica del legame con il territorio; restrizioni alla commercializzazione del prodotto) e dall'altra le modifiche ordinarie (tutte le altre).**

Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione europea seguono, fatti i dovuti cambiamenti, la procedura applicata per il riconoscimento di nuove denominazioni di origine/indicazioni geografiche, ovvero la procedura attualmente vigente. Con la novità, però, che la Commissione ha a disposizione un tempo massimo di 6 mesi – purtroppo derogabili – per fornire un riscontro allo Stato membro.

Le modifiche ordinarie, che dovrebbero essere la maggioranza, invece, sono approvate e rese pubbliche dagli stessi Stati membri e divengono applicabili nello Stato membro allorché sono rese pubbliche. Dopodiché, vengono semplicemente comunicate alla Commissione UE, che si limita a pubblicarle.

Un possibile problema: la protezione transitoria

Se da un punto di vista delle tempistiche e delle procedure i nuovi regolamenti sembrano andare in direzione migliorativa, **c'è, tuttavia, un elemento**

che desta una certa preoccupazione: la cosiddetta protezione transitoria.

Questo istituto, infatti, con i regolamenti 33 e 34 viene meno. O meglio, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda di protezione di una nuova denominazione di origine/indicazione geografica alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, in via transitoria, una protezione, che ha però validità solo a livello nazionale.

Dunque, tale protezione non ha incidenza sugli scambi intraunionali o internazionali: i produttori potranno indicare la denominazione di origine/indicazione geografica in etichetta e nella presentazione del prodotto, nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, ma non potranno fregiarsi dei simboli e delle diciture utilizzate al livello UE (per capirci: si può scrivere sull'etichetta doc, ma non dop).

Questo, per quanto riguarda le domande di protezione, in parte tampona il problema delle eventuali lungaggini, ma i nuovi regolamenti non prevedono alcun tipo di soluzione transitoria per le modifiche ai disciplinari di produzione, siano esse unionali o ordinarie. Dunque, in ogni caso, per rende-

re operative le modifiche richieste i produttori dovranno attendere la loro pubblicazione.

La suddivisione tra modifiche unionali e ordinarie, inoltre, riguarderà sia i dossier pendenti presso la Commissione, sia i circa 40 disciplinari attualmente giacenti presso il Mipaaf in attesa di valutazione e, a seconda del tipo di modifiche contenute in ciascun dossier, sarà chiaro se lo stesso dovrà seguire l'una o l'altra procedura (o addirittura essere ripartito in 2 parti e seguire procedure differenti per ciascuna di esse).

Infine, in tutto questo rimane un interrogativo aperto sul ruolo che dovrà assumere nelle nuove procedure il Comitato nazionale vini dop e igp, che oggi è chiamato a vagliare pressoché ogni modifica di disciplinare.

Affinché le novità previste nei regolamenti 2019/33 e 2019/34 divengano pienamente operative, infatti, il Ministero dovrà emanare due decreti applicativi in sostituzione di quelli attualmente vigenti: l'uno sulla procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione e modifiche dei disciplinari, l'altro riguardante l'etichettatura.

Valentina Sourin

PROCEDURE DA VELOCIZZARE

Agrofarmaci bio, Ibma contro l'UE

L'Associazione internazionale dell'industria dei prodotti per il biocontrollo (Ibma) ha presentato al mediatore UE, Emily O'Reilly, un reclamo contro la Commissione europea per cattiva amministrazione.

L'organizzazione, ha annunciato il direttore esecutivo David Cary durante un convegno all'Europarlamento, ha «preso questa decisione non facile» per ottenere «una procedura di autorizzazione accelerata» per i prodotti biologici a basso rischio per la protezione delle colture.

L'Ibma contesta che a questi si applichino le stesse onerose regole della procedura di autorizzazione delle principali sostanze attive sintetiche, fatto che ritarda la disponibilità di questi prodotti per gli agricoltori. Lo stesso intervento legislativo era stato richiesto dall'Europarlamento nel 2017. Una risposta ufficiosa della Commissione europea è arrivata nello stesso convegno, cui partecipavano, tra gli altri, il segretario del Copa-Cogeca Pekka Pesonen ed esponenti dei Governi di Olanda, Germania, Belgio e Norvegia. «Vedremo cosa deciderà il media-

tore – ha detto Klaus Berend dell'Esecutivo UE – ma avere una procedura accelerata per legge non serve se i Paesi europei non si fidano gli uni degli altri. Nel regolamento 1107 del 2009 (immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ndr) esistono strumenti, come il mutuo riconoscimento, che già permettono di velocizzare certe procedure, ma gli Stati non le applicano. Condividiamo la vostra frustrazione, ma forse dovrete scegliere meglio i vostri bersagli». La paralisi a livello nazionale è stata ammessa anche da una rappresentante della Germania. «Il mutuo riconoscimento è lento anche a causa della separazione delle competenze tra Ministero dell'ambiente e Ministero dell'agricoltura, ma la vicenda del glifosato è stata una specie di spartiacque, gli agricoltori tedeschi stanno cercando disperatamente soluzioni alternative e fanno pressione sul Governo in questo senso». Un altro problema è «il trasferimento della conoscenza», ha detto Luc Peeters, presidente del Gruppo di lavoro del Copa-Cogeca sugli agrofarmaci. «Gli agricoltori vogliono più garanzie su alcuni prodotti e la riluttanza a usarli è dovuta a frodi e a incognite sulla sicurezza, ma più in generale vorrebbero essere presi in considerazione: parlare agli agricoltori di protezione sostenibile delle colture non è la stessa cosa di riferirsi a loro solo per dirgli cosa fare per essere sostenibili».

A.D.M.